

Legge di Stabilità 2016: semplificazioni fiscali per le cessione gratuite a di beni alimentari

Federico Gavioli

Abstract

Sono introdotte, dalla legge di Stabilità 2016, semplificazioni per le imprese, in relazione alle modalità di cessione gratuita di prodotti facilmente deperibili (alimentari) a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS.

Articolo

Il comma 396, dell'unico articolo, della legge di Stabilità 2016, veicolata nella legge 28 dicembre 2015, n. 208, pubblicata sul S.O. della Gazzetta Ufficiale n. 302, del 30 dicembre 2015, semplifica le modalità per le imprese che intendano cedere gratuitamente prodotti facilmente deperibili (alimentari) a enti, associazioni o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS.

Per effetto delle novità disposte dal legislatore è elevata a 15.000 euro (rispetto ai precedenti 5.164,57 euro) il limite del costo dei beni gratuitamente ceduti oltre il quale occorre inviare la prescritta comunicazione all'amministrazione finanziaria, per poterli consegnare.

Inoltre tale comunicazione è resa facoltativa, senza limiti di valore, ove si tratti di beni facilmente deperibili.

Presunzioni di cessione e di acquisto: disciplina IVA

Il D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 (Regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle presunzioni di cessione e di acquisto) prevede, ai fini IVA, che si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi

in cui il contribuente svolge le proprie operazioni, né in quelli dei suoi rappresentanti. Viene, quindi, disciplinata la documentazione che dimostri la consegna dei beni a terzi a titolo non traslativo della proprietà.

La ratio di tale norma è abbastanza evidente: si vuole evitare che il contribuente faccia “*sparire*” i beni, per esempio dal magazzino, e li rivenda in evasione da ogni imposta. Al fine di evitare ciò, e salvo le eccezioni che verranno subito indicate, la norma ricollega alla differenza inventariale la presunzione che vi sia stata una cessione “*in nero*” e sposta l’onere di provare il contrario in capo al contribuente.

Chiaramente, tra i luoghi in cui i beni potrebbero trovarsi, la norma include anche i depositi e, coerentemente, al successivo comma 2, stabilisce che la presunzione di cessione non opera se il contribuente dimostra che i beni si trovano in un deposito o che, comunque, si trovano altrove in virtù di un altro titolo non traslativo della proprietà.

Tuttavia, una differenza inventariale può sorgere anche per altre ragioni. È inevitabile, infatti, soprattutto in realtà strutturate e che movimentano enormi quantitativi di merci, che vi siano piccoli furti da parte dei clienti o dei dipendenti, che le merci vadano distrutte per qualche ragione o, ancora, che vi siano errori nella fatturazione e/o nella consegna dei beni ai clienti.

In tali casi, per vincere la presunzione di cessione che consegue alla rilevazione della differenza inventariale, l'imprenditore deve fornire la prova che la differenza non deriva da una vendita “*in nero*”, ma da un'altra causa.

Gli eventi che hanno generato la differenza possono consistere in

- | |
|---|
| a) cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS; |
| b) perdita dei beni dovuta ad eventi fortuiti, accidentali o comunque indipendenti dalla volontà del soggetto; |
| c) distruzione dei beni o trasformazione in beni di altro tipo e di più modesto valore economico; |
| d) inesistenza dei beni presso l'azienda per effetto di vendite in blocco o di operazioni similari secondo la prassi commerciale. |

In mancanza di idonea documentazione la normativa prevede che i beni che si trovano in uno dei luoghi in cui il contribuente svolge le proprie operazioni si presumono acquistati se lo stesso non dimostra di averli ricevuti in base ad un rapporto di rappresentanza o in conto lavorazione, deposito, comodato, in dipendenza di contratto estimatorio, di contratto d'opera, appalto, trasporto, mandato, commissione o di altro titolo non traslativo della proprietà (art. 3, D.P.R. n. 10 novembre 1997, n. 441 concernente le presunzioni di cessione e di acquisto).

Il titolo o documento che dimostra l'acquisizione dei beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa e dei beni diversi (strumentali, arredi...) rinvenuti nei luoghi in cui il contribuente svolge la propria attività (depositi, magazzini...) devono essere documentati da:

- fattura;
- scontrino o ricevuta fiscale aventi le caratteristiche previste dall'art. 3, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, secondo cui: *“Ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, può essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la*

quantità dell'operazione e l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente o committente, ovvero la ricevuta fiscale integrata a cura del soggetto emittente con i dati identificativi del cliente”;

- documento di trasporto contenente l'indicazione della data, delle generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, la descrizione della natura, qualità e quantità dei beni ceduti, ex art. 1, c. 3, del D.P.R. n. 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerato dal ricevente e conservato ex art. 39, c. 3, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- altro valido documento di trasporto;
- apposita annotazione nel libro giornale o in altro libro tenuto a norma del codice civile;
- apposito registro tenuto e conservato ai sensi dell'art. 39, del D.P.R. n. 633/1972;
- registro degli acquisti ex art. 25, del D.P.R. n. 633/1972 contenente le generalità del cedente, la natura, qualità e quantità dei beni e la data di ricezione degli stessi.

Si annota al riguardo che l'acquisto dei beni può essere effettuato da privati e, pertanto, la prova dell'acquisto può essere data da una dichiarazione attestante natura, qualità e quantità dei beni e relativo importo unitario e totale cui deve corrispondere apposita registrazione in acquisto da parte dell'acquirente.

Anche operazioni straordinarie (conferimenti, fusioni, cessioni totali o parziali d'azienda...) comportano l'acquisizione, tra gli altri, di beni immobili e mobili.

In questi casi gli elementi di prova documentali possono essere diversi, di natura contabile e non (situazione patrimoniale e contabile dell'azienda cessante e ricevente, delibere assembleari, perizie di stima, dichiarazioni fiscali, registro.).

Per ognuno di essi, la norma stabilisce con precisione i documenti che il contribuente deve conservare ed esibire per opporsi a una presunzione di cessione.

La novità introdotta dalla legge di Stabilità 2016

L'articolo 2, del citato D.P.R. n. 441 del 1997, stabilisce che la presunzione di cessione suddetta non opera per le cessioni gratuite di beni fatte ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi

esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle ONLUS, a condizione che siano comprovate con le seguenti modalità:

- a) comunicazione scritta da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria e ai comandi della Guardia di finanza di competenza, con l'indicazione della data, ora e luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni, nonché dell'ammontare complessivo, sulla base del prezzo di acquisto, dei beni gratuitamente ceduti. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici almeno cinque giorni prima della consegna e può non essere inviata qualora l'ammontare del costo dei beni stessi non sia superiore ai vecchi dieci milioni di lire (tale limite è stato elevato a 15.000 euro dalla norma in esame);
- b) emissione della bolla di accompagnamento, prevista dal DPR 14 agosto 1996, n. 472, progressivamente numerata;
- c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale l'ente ricevente attesti natura, qualità e quantità dei beni ricevuti.

 Il comma 396 della legge di Stabilità 2016, eleva a 15.000 euro il limite oltre il quale è necessario inviare la predetta comunicazione e a renderla facoltativa per i beni facilmente deperibili.

9 febbraio 2016

Federico Gavioli